



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO
DEL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), fatto a New York il 2 aprile 2013 e che la Repubblica di San Marino ha firmato, su invito dell'Unione Europea, il 19 dicembre 2014, come autorizzato da Delibera n. 16 del 1° dicembre 2015.

Il Trattato è entrata in vigore il 24 dicembre 2014 ed attualmente ne sono parte 69 Stati, tra cui quasi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Trattato regola il commercio delle armi convenzionali, disciplinate dal Registro delle Nazioni Unite e delle armi di piccolo calibro. Impone una serie di proibizioni per quanto riguarda l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione nel settore degli armamenti, istituendo un sistema di controllo basato su rapporti annuali degli Stati contraenti, sull'istituzione di un Segretariato e su una Conferenza degli Stati parte.

Il Trattato si compone di 28 articoli, incluse le clausole finali. Esso non vieta il commercio internazionale di armi convenzionali ma è volto, come esplicitato nell'articolo 1, ad introdurre standard comuni legalmente vincolanti per regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali ed a prevenire ed eliminare il commercio illegale di questo tipo di armamenti.

Il Trattato ha per oggetto le sette categorie di armi convenzionali incluse nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite: carri armati, autoveicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d'assalto, navi da guerra, missili e lanciamissili. Inoltre il Trattato si applica anche alle armi leggere e di piccolo calibro (articolo 2). Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del Trattato le armi sportive e da caccia (nel preambolo).

Le attività oggetto di disciplina, tutte ricondotte sotto la voce "trasferimento", comprendono l'esportazione, importazione, transito, trasbordo e intermediazione di armi. Il Trattato non si applica invece al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato parte.

Ogni Stato parte al presente Trattato dovrà anche stabilire un sistema nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 e delle loro parti e componenti, nel caso esse debbano essere assemblate (articoli 3 e 4).

L'articolo 5 contiene le disposizioni per l'attuazione nazionale del Trattato: in particolare, ogni Stato parte è tenuto a istituire e tenere aggiornato un regime nazionale ed una lista di controllo sulle attività



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

di importazione, esportazione e trasferimento delle armi Oggetto del Trattato ed a comunicarle al Segretariato, il quale provvederà a condividere tali informazioni con gli altri Stati parte. Dovrà essere anche designata una autorità nazionale ed un punto di contatto nazionale per le comunicazioni con il Segretariato e gli altri Stati parte.

L'elemento più innovativo del Trattato è contenuto nell'articolo 6, che riguarda le proibizioni: gli Stati parte al presente Trattato non possono trasferire armi, munizioni, parti e componenti previsti negli articoli 2, 3 e 4 se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi, o di violare gli obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui lo Stato è parte, i diritti umani o i principi di diritto internazionale umanitario.

L'articolo 7 precisa i termini nei quali le autorità nazionali competenti dovranno regolamentare il commercio e il trasferimento di armi convenzionali, valutando l'impatto di tali attività sul mantenimento o sulla messa in pericolo della pace e della sicurezza, sulle possibili violazioni che si possano produrre in relazione ai diritti umani, al diritto internazionale umanitario o ai Protocolli internazionali in materia di terrorismo o di criminalità organizzata transnazionale.

In caso si ritenga che vi sia reale pericolo, lo Stato parte dovrà negare l'autorizzazione all'esportazione delle armi. Ove concesse, le autorizzazioni dovranno essere registrate ed emesse prima che avvenga il trasferimento del materiale oggetto della transazione. Gli Stati parte potranno riesaminare le autorizzazioni rilasciate qualora emergano in un secondo tempo nuove e rilevanti informazioni.

Lo Stato importatore dovrà invece assicurarsi di aver fornito tutte le informazioni utili e pertinenti allo Stato esportatore, al fine di permettere una efficace valutazione per l'autorizzazione all'esportazione (articolo 8).

Gli Stati parte si impegnano inoltre a regolare in accordo con le norme di diritto internazionale le attività di transito, trasbordo (articolo 9) e intermediazione (articolo 10) di armi convenzionali che avvengano sul loro territorio o sotto la loro giurisdizione.

L'articolo 11 riguarda la prevenzione dal rischio di diversione, attraverso il regime di controllo nazionale e l'attuazione di misure, come notificazione degli Stati parte potenzialmente coinvolti, ispezioni, indagini e applicazione della legge.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure di trasparenza previste dal Trattato, ovvero l'istituzione di registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione e delle effettive esportazioni, che devono essere conservati per almeno 10 anni, e la presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato per lo Stato parte, di un rapporto iniziale relativo alle misure adottate per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso e di un rapporto annuale da presentare entro il 31 maggio di ogni anno sulle autorizzazioni rilasciate e le effettive esportazioni.

L'articolo 14 dispone che ogni Stato parte adotti le misure necessarie per adeguare la normativa interna alle disposizioni contenute nel Trattato.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 15 riguarda la cooperazione internazionale al fine di dare efficacemente attuazione al Trattato, mentre l'articolo 16 prevede la possibilità per gli Stati parte di richiedere assistenza giuridica, legislativa o tecnica agli altri Stati ed al Segretariato.

Le disposizioni finali del Trattato, dall'articolo 17 all'articolo 28 riguardano la regolamentazione della Conferenza degli Stati parte, l'istituzione di un Segretariato ad hoc, la risoluzione delle controversie tra gli Stati parte, la possibilità di presentare emendamenti, le modalità per l'accesso al Trattato e la sua entrata in vigore, che avverrà per gli Stati parte 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica. La durata ed il recesso del Trattato, la possibilità di esprimere riserve all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la relazione con altri strumenti internazionali ed il depositario del Trattato, che è il Segretariato delle Nazioni Unite.

In rapporto al Trattato, la Repubblica di San Marino appare, ad oggi, interessata in massima parte dalla sola tipologia di armi prevista dall'art. 2, comma 1, punto h) dell'ATT, cioè a dire dalle armi leggere e di piccolo calibro, definite nel 1997 da un Comitato di esperti delle Nazioni Unite come: *"quelle che possono essere trasportate facilmente da una persona, da un gruppo di persone, a trazione animale o con veicoli leggeri"*. La categoria comprende quindi un *range* che va dalle armi bianche a quelle di calibro immediatamente inferiore rispetto a quelle recensite nel Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite, di cui ai punti a)-g) dell'art. 2 comma 1) dell'ATT.

La disciplina sammarinese della materia è recente ed è compresa in maniera pressoché esclusiva nella Legge 10 agosto 2012 n. 122 "Testo Unico in materia di armi ed esplosivi". La norma è precisa e minuziosa: provvede alla definizione tassativa di una vasta gamma di tipologia di armi, sia da fuoco che di altro genere, e di una ampia varietà di utilizzi. Sono compiutamente disciplinate le modalità e i limiti di acquisto e detenzioni di armi, munizioni e polveri, i relativi controlli e le tracciabilità da parte della Gendarmeria. E' regolamentato l'esercizio economico delle armerie, le caratteristiche e i limiti strutturali cui devono conformarsi, i registri e le modalità di tenuta della merce.

E' vietato il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni (art. 47); è istituita una Commissione tecnica per le armi (artt. 49, 50 e 51) incaricata di sovrintendere e monitorare il settore delle armerie; sono opportunamente modificati alcuni articoli di codice penale al fine di sanzionare, tra l'altro, la fabbricazione, la messa in circolazione, il porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali esplosivi, la detenzione, il traffico o la vendita illecita di armi.

La legislazione vigente appare moderna ed efficace a garantire una compiuta e soddisfacente disciplina di un settore per tanti aspetti delicato, sia sotto il profilo merceologico che di sicurezza e ordine pubblico.

La ratifica del Trattato non comporta quindi necessità di particolari ulteriori interventi a livello legislativo. I registri nazionali di controllo previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del Trattato sono già previsti dall'art. 41 della Legge sammarinese 122/2012. Le specifiche di tenuta dei registri di cui al Trattato, art. 12, punto 3, sono già ampiamente rispettate; il termine temporale di tenuta dei registri di cui al punto 4 dello stesso comma 12 (10 anni) è ampliato addirittura di cinque volte nella normativa sammarinese.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Tutto ciò premesso, non si ravvedono nella normativa vigente in San Marino disposizioni in contrasto con quelle previste dal Trattato, né la necessità di particolari adeguamenti legislativi da attuarsi in ottemperanza alle statuizioni ivi previste.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

la Repubblica di San Marino ha sempre ribadito il proprio sostegno alle iniziative volte alla prevenzione della proliferazione di tutti i tipi di armi, che si ripercuotono sulla pace e sulla stabilità internazionale, e che colpiscono in particolare donne e bambini. La proliferazione di ogni tipo di armamento può essere risolta in modo efficace solo attraverso la condivisione delle responsabilità da parte di tutti i membri della comunità internazionale ed in particolare attraverso un efficace strumento di controllo ed autorizzazione delle importazioni, come quello istituito dal Trattato.

Ritenendo importante esprimere il nostro sostegno nei confronti di questo importante strumento internazionale, ho l'onore quindi di richiedere Loro la presa d'atto del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), fatto a New York il 2 aprile 2013.